



Decisione/1432/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 4822/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Roberto Leoni - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 4822/TFNSVE/2025-2026, 4822 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. CHIAMPO (matricola 12610) contro la società CASTELGOMBERTO LUX (matr.935560) per il mancato pagamento dei premi di formazione relativo ai calciatori FRACASSO MICHELE (matr.5436603) e MELIS ENRICO (matr.5340628);

in data 3260 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società A.S.D. CHIAMPO (matricola 12610) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società CASTELGOMBERTO LUX (matr.935560), per la dichiarazione del diritto al pagamento del premio di formazione tecnica, ex art. 99 NOIF, con riferimento ai calciatore MICHELE FRACASSO (matr.5436603) ed ENRICO MELIS (matr.5340628, per complessivi euro 379,00.

All'udienza del 31 luglio 2026, il Tribunale Federale, non avendo riscontrata prova, nella documentazione in atti, dell'avvenuta notifica del ricorso alla convenuta da parte dell'A.S.D. CHIAMPO, ha assegnato – con ordinanza – un termine per l'integrazione documentale.

Con tempestiva memoria del 26 agosto 2026 la ricorrente ha assunto di aver proceduto alla notifica, con pec del 22 giugno 2026,



d'un'intimazione alla controparte, con preannuncio di ricorso per l'ipotesi di inottemperanza nei tre giorni successivi, così affermando la ritenuta superfluità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio.

La prospettazione non può essere accolta, rispondendo ad un fondamentale principio giuridico, chiaramente recepito dalle norme federali, l'obbligo di evocare in giudizio – con le formalità previste da ciascun ordinamento – la parte avverso la quale si vanta una pretesa che si azioni davanti al Giudice munito di giurisdizione, non essendo sufficiente – a tal fine - la mera prospettazione dell'instaurazione della lite. Nel caso, poi, la A.S.D. CHIAMPO aveva ben presente l'ineludibilità dell'adempimento, così da includere la CASTELGOMBERTO LUX nell'intestazione dell'atto, unitamente al Tribunale Federale, con specificazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale inviare l'atto. Evidentemente, tale incombente è stato omesso, inducendo la ricorrente ad addurre, poi, la non plausibile giustificazione già innanzi dichiarata infondata.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale, preso atto di quanto precede, delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando,

DICHIARA INAMMISSIBILE

il ricorso proposto dalla società A.S.D. CHIAMPO (matricola 12610) avverso la società CASTELGOMBERTO LUX (matr.935560), per la dichiarazione del diritto al pagamento del premio di formazione tecnica, ex art. 99 NOIF, con riferimento ai calciatori MICHELE FRACASSO (matr.5436603) e ENRICO MELIS (matr.5340628).

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai